



## RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

# Art. 65

(1) Nel caso in cui una delle Parti desideri ritirarsi dalla presente Convenzione, avra' luogo una consultazione tra le Parti. Se dopo tale consultazione la Parte interessata desidera ancora ritirarsi, lo notifichera' per iscritto al depositario, il quale informera' le altre Parti e il CE. Salvo diversa disposizione nell'accordo di cui al paragrafo (2), il ritiro acquisira' efficacia 12 mesi dopo la data in cui il depositario avra' ricevuto la notifica. (2) La Parte che si ritira assolvera' tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. L'assolvimento di tali impegni sara' definito in un accordo tra le autorita' competenti delle Parti e valutato dalle Parti.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

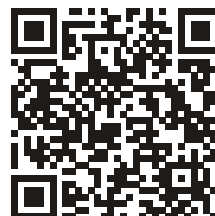
|               |                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 |
| Estremi       | Legge 18 novembre 2024, n. 184                                                                                                                   |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024                                                                                                           |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-65>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it